Codice penale del 19 ottobre 1930

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930 - supplemento ordinario

Articolo 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In vigore dal 15 agosto 2009

Modificato da: Legge del 23/07/2009 n. 99 Articolo 15

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.